



REGOLAMENTO D'USO CITTA' DEL TRICOLORE

PREMESSA

- Per "stadio" si intende l'intera struttura/impianto, incluse tutte le aree in concessione, occupate o utilizzate dal club e l'area di servizio esterna;
- per "club" si intende l'Organizzatore dell'Evento;
- per "evento" si intende ogni manifestazione ufficiale organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

- L'accesso e la permanenza nello *stadio* in occasione dell'evento comportano l'accettazione del presente regolamento e del codice etico di gradimento del tifoso. **Il rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionistiche, dal Club e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore e l'applicazione da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, se ammissibile, anche l'applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive (DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003).**
- L'accesso e la permanenza nello *stadio* sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal *club*. Il titolo d'accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.
- Per l'accesso all'impianto è richiesto altresì il possesso di un documento d'identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto (*steward*), per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando e il possessore dello stesso. (L. 4 marzo 2007 n. 41 art. 1)
- L'accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell'Articolo 9 del Decreto 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007.
- L'ingresso allo *stadio* deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e succ modif.)
- Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore dello *stadio* diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal *club* o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Nello *stadio* sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l'ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l'accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.
- L'Autorità di Pubblica Sicurezza presente avrà il diritto di effettuare controlli sia personali che all'interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati a impedire l'introduzione nello *stadio* di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.

Annullamento-Spostamento dell'Evento



Data e ora dell'evento potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.

In caso di evento postposto o annullato, l'eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest'ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

DIVIETI

È severamente vietato:

- introdurre e/o detenere nello *stadio* ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista; (*legge 401/89 e succ. modif.*)
- la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta.
- **introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale a essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. Sono altresì vietati i tamburi e altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono, tamburo - Determinazione Osservatorio n.14/2007 dell'8.3.2007).** Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, apposita istanza alla società che organizza l'incontro. Il parere del GOS sarà decisivo per l'accettazione o meno;
- introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
- esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta; (*Determina 14/07 osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive*);
- introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti *l'evento* nello *stadio*. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al *club*;
- arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello *stadio*; (L 401/89 art. 6 bis comma 2);
- sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale e ogni altra via di fuga; (*art 1 quinquies L 88 24 aprile 2003*);
- ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere e in particolare quelli di cui i reati indicati nell'art. 6 comma I della legge 13 dicembre 1989 n°401, e successive modificazioni, con particolare riguardo a ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso.



Previa autorizzazione del GOS è possibile:

- **introdurre nello stadio striscioni ed altro materiale a essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, solo se espressamente autorizzato secondo quanto previsto dalla Determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nr. 14/2007 dell'8 marzo 2007.**
- Nel rispetto delle indicazioni fornite dal **Protocollo d' intesa del 4 agosto 2017** sottoscritto da *Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio- Ministro per lo Sport, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Allenatori Calcio, Associazione Italiana Arbitri* **sono ammessi soltanto:**
 - ***Tamburi e Megafoni quali strumenti sonori ed acustici.** L'eventuale loro introduzione segue la medesima disciplina prevista per gli striscioni. **Il GOS**, valutato il contesto ambientale, rilascerà l'Autorizzazione a condizione che:
 - **Il numero sia proporzionato alla grandezza del rispettivo settore;**
 - **I tamburi siano ad una sola battuta;**
 - **Sia in caso di introduzione di tamburi che di megafoni, il referente deve essere preventivamente identificato già in sede di GOS.**

AVVERTENZE E DISPOSIZIONI DI LEGGE

Reati penali. Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l'arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati nell'articolo 6, comma I, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, e successive modificazioni e, in particolare:

- ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi;
- effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;
- lanciare oggetti;
- incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.

Motivi di interdizione all'accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia. L'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello *stadio*, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento e i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati o emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato o in violazione delle norme di cui sopra. Inoltre, chiunque sia sorpreso a **danneggiare o deturpare lo stadio** o i beni di proprietà del *club*, commetta atti criminali all'interno o nell'area circostante lo *stadio*, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo *stadio* in occasione di un *evento*, può essere denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed è passibile di diffida per l'accesso allo stadio per tutti i futuri *eventi*.

Videosorveglianza e trattamento dei dati. Lo *stadio* è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato sia all'interno che all'esterno dell'impianto. La registrazione è effettuata dall'apertura fino alla chiusura dello *stadio* e in occasione dell'eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie. I dati e i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l'adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dai delegati della



F.I.G.C. e/o Lega Pro e/o Lega Nazionale Professionisti e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2005, dal *club*, come sopra indicato, Titolare del trattamento.

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti a emanazione di nuove leggi e/o decreti, ordinanze o regolamenti di Leghe e Federazioni.